

Vie di uscita con minima cessione di quote

DS6901
Exit strategy dal concordato preventivo biennale: società ed associazioni professionali possono liberarsi dal patto nel secondo anno di applicazione cedendo anche solo una frazione delle quote, anche di uno solo dei soci, ad un soggetto esterno la compagine sociale. Con questa operazione infatti si innescerebbe una cessazione indotta dal concordato, senza alcuna penalità di sorta, facendo scattare la specifica causa che prevede l'interruzione dell'accordo col fisco qualora il sottoscrittore abbia "modifiche della compagine sociale" durante il biennio concordatario. Questo è uno degli effetti controversi ed ancora da chiarire innescato dalla causa di cessazione prevista ai sensi dell'articolo 21 comma 1 lettera d-ter) del dlgs 13/2024, il decreto che disciplina il concordato preventivo biennale ed oggetto anche di chiarimenti, seppur non specifici, da parte dell'amministrazione finanziaria nella circolare 18/E pubblicata lo scorso 17 settembre.

La cessione delle quote fa saltare il patto. La citata lettera d-ter prevede, come causa di cessazione del concordato preventivo biennale (Cpb), la specifica casistica dell'ingerenza durante il biennio del patto di operazioni di fusione, scissione, conferimento, oppure di modifiche della compagine sociale della società o associazione che sottoscrive l'accordo. La condizione descritta, nello specifico sulla parte che riguarda le c.d. "modifiche della compagine sociale" oltre ad essere poco comprensibile dal punto di vista logico si presta anche ad "impropri" utilizzi. Di fatto una volta sottoscritto il patto, eventuali società o associazioni che nel secondo anno di fruizione si rendono conto di non aver convenienza nel mantenere l'accordo col fisco, per magari il non raggiungimento del reddito concordato, possono indurre la cessazione del Cpb cedendo anche solo una minima frazione di una quota di uno dei soci o facendo entrare o uscire soci dall'associazione professionale. Salvo eventuali approfondimenti dell'agenzia delle entrate su operazioni finalizzate unicamente allo scopo di far saltare il patto, tali accadimenti non scontano, nella struttura del dlgs 13/2024, alcun tipo di penalità a differenza invece di quanto accade in caso si riscontrino una delle condizioni di decadenza. In caso di decadenza infatti, ai sensi dell'articolo

DS6901
22 comma 3-bis del dlgs in commento, il soggetto "decaduto" è tenuto al versamento delle imposte più elevate tra quelle determinate utilizzando il reddito effettivo e quello invece calcolato utilizzando il reddito da concordato. La penalità funge anche come deterrente ad indurre volontariamente la decadenza mentre, tale specifica, non è presente, ed a ragione, in caso di cessazione del patto. A ragione perché le cause di cessazione del patto non manifestano una "colpa" o una "condotta errata" del contribuente ma una serie di accadimenti, come la cessazione dell'attività o il passaggio al regime forfettario assolutamente leciti come leciti, d'altra parte, è la cessione delle quote di società. Il meccanismo non opera in caso di modifiche della compagine effettuate nel primo anno del concordato. Ai sensi infatti dell'articolo 11 del dlgs 13/2024 non hanno i requisiti di accesso al patto coloro che nel primo anno di attività rilevano operazioni straordinarie o modifiche della compagine. Questo vincolo è ribadito anche tra le cause di decadenza, nello specifico all'articolo 22 c. 1 lettera d) secondo cui il patto cessa di produrre effetti per entrambi i periodi d'imposta in caso ricorra una delle ipotesi di cui al citato articolo 11 quindi anche la presenza di operazioni straordinarie o cessioni quote nel primo anno del patto.

Tale causa di decadenza, con la penalità annessa, ovvero il pagamento delle più alte imposte tra quelle "concordate" e quelle "effettive", è presente perché potenzialmente può rilevare una "colpa" del contribuente in fase di adesione, avendo accettato il patto senza avere i requisiti, o successivamente, realizzando modifiche alla compagine nel primo anno di applicazione sapendo della specifica inibizione.

Giuliano Mandolesi

— © Riproduzione riservata — ■

